

COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FEROGAZIONE DI SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI FINANZIARI

(AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
N. 46 del 17-12-2008

ART. 1 È PREMESSA

)
Con il presente Regolamento il Comune di NURAGUS, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente Regolamento si attiene ai principi enunciati nello Statuto del Comune di NURAGUS, L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- " cultura e informazione
- " spettacolo
- " promozione delle attività produttive locali.
- " sport e tempo libero
- " sviluppo economico
- " tutela ambientale
- " tutela beni artistici e tradizionali

ART. 3 - SOGGETTI AMMISSIBILI

L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati:

- singoli cittadini;
- enti pubblici;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- associazioni, gruppi e comitati spontanei, informali e/o non riconosciuti;

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella nostra comunità.

ART. 4 È CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

- La Giunta Comunale si atterrà . in fase di valutazione e deliberazione . ai criteri di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo economico, culturale, sportivo, sociale, civile o d'altro genere per la comunità, grado di partecipazione e ricaduta sul territorio comunale, fermo restando il fine della valorizzazione della comunità locale in tutte le sue forme.
- Sarà facoltà della Giunta, determinare, sulla scorta dei costi della manifestazione o dell'iniziativa, il versamento anticipato del contributo per intero, per il 50% o per altra percentuale ritenuta idonea alle caratteristiche della manifestazione, iniziativa o progetto ammessi a contributo.
- Qualora il contributo venisse versato preliminarmente nella misura percentuale del 50% o in altra misura percentuale, la parte restante verrà liquidata solo dopo la presentazione del rendiconto economico da parte del beneficiario.
- Nel caso che il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato nella deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese accertate mediante regolare documentazione.

- Nel caso che le somme già versate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a documentare l'importo versato in anticipo, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a chiedere al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalla legge.
- Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all'amministrazione comunale, che avrà facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse.
- La rendicontazione economica con i documenti giustificativi delle spese, quali fatture, ricevute fiscali, o eventuali autodichiarazioni (firmate dal legale rappresentante) per importi non documentabili fino ad un massimo del 20% del rendiconto consuntivo (percentuale riferita alle autodichiarazioni), dovrà in ogni caso essere presentata dal beneficiario entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o manifestazione.
- La mancata presentazione o l'incompletezza della documentazione di rendicontazione sarà motivo di sospensione, annullamento del contributo o di richiesta di rimborso del contributo.
- I soggetti e le iniziative escluse dall'assegnazione sono motivate con una sintetica indicazione, da parte della Giunta comunale.
- Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio.
- La materiale liquidazione sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 5 È REQUISITO PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per l'ottenimento del contributo i soggetti ammissibili devono esercitare preferibilmente attività in ambito comunale, integrative e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione comunale e con quanto stabilito nei precedenti artt. 2, 3 e 4. Tale attività deve risultare soprattutto per l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo.

Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere a carattere annuale o singole, come disposto dai successivi artt. 6 e 7.

ART. 6 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ANNUALE: MODALITÀ

1) La richiesta di contributo annuale deve essere presentata preferibilmente entro il mese di ottobre di ogni anno, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (*modulo 1*), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

~ una relazione sull'attività espletata durante l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo;

~ il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento;

~ una copia dello statuto e/o regolamento interno, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale, e qualora esistenti;

~ dichiarazione sulla assenza di scopi di lucro e che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o sovracomunale;

~ proposta di programma dell'attività che si intende realizzare nell'anno successivo, completa dell'aspetto economico finanziario.

2) Il responsabile del servizio competente predispone la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'assegnazione del contributo.

3) La Giunta comunale assegna il contributo finanziario da erogarsi in unica soluzione oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi dell'esclusione, i soggetti e le iniziative escluse. Il contributo può essere in misura fissa o percentuale sulla richiesta presentata.

4) Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'elenco completo dei soci iscritti ai gruppi e/o associazioni interessati ai contributi economici comunali.

ART. 7 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SINGOLE: MODALITÀ

- 1) La richiesta di contributo per singole attività, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (*modulo 2*), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:
 - programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
 - preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico. La istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente, qualora non già acquisito agli atti del Comune;
 - una copia dello statuto e/o regolamento interno, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale, e qualora esistenti;
 - dichiarazione sull'assenza di scopi di lucro e che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o sovracomunale;
 - dichiarazione di non usufruire di altri contributi, oppure indicazione dell'ammontare dei contributi e dei soggetti erogatori.
- 2) Il responsabile del servizio competente predisporre la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione del contributo.
- 3) La Giunta comunale assegna il contributo finanziario, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 4;
- 4) I soggetti e le iniziative escluse dall'assegnazione sono motivate con una sintetica indicazione, da parte della Giunta comunale.
- 5) Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio.

ART. 8 - CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, gruppi o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di NURAGUS non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, o provvedere alla revoca dell'intero contributo.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per attività singole non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti previsti dal presente regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio o del budget delle specifiche attività.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Qualora nel Piano Esecutivo di Gestione siano stati compiutamente individuati soggetti ammissibili, importi ed eventuali ulteriori modalità di erogazione, all'assegnazione dei contributi provvede direttamente il Responsabile del Servizio competente, ai sensi del presente Regolamento.

ART. 9 È PATROCINIO

Il patrocinio di iniziative e/o attività deve essere chiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto motivato della Giunta comunale.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici economici che possono essere concessi con osservanza del presente Regolamento.

ART. 10 È PUBBLICITÀ

I soggetti che ricevono contributi di cui agli artt. 6 e 7 e/o il patrocinio di cui all'art. 9 sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo o il patrocinio del Comune di NURAGUS.

ART. 11 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

È istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma del D.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di assicurare la consultazione da parte dei cittadini, l'Albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e, qualora possibile, si provvederà all'informatizzazione dello stesso consentendone l'accesso anche per via telematica.